

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2131 DEL 11/12/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO A MALO (VI) IN VIA GIACOMO LEOPARDI N. 2, DA DESTINARE A PROGETTI SOCIALI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MIGRANTI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2189/23

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to ing. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, a far data dal 01/01/2017, è stata incorporata nell'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa, dando vita alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana e, conseguentemente, a decorrere dall'01/01/2017, tutti i rapporti giuridici in essere con l'Azienda ULSS 3 sono stati trasferiti alla nuova Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- l'Azienda ULSS 7 Pedemontana risulta, pertanto, ora proprietaria dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 a Malo (VI), identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2;
- con nota Prot. n. 64142 del 27/07/2023, la Prefettura di Vicenza ha richiesto la disponibilità dell'immobile sito nel comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, in considerazione della dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2023, dovuto all'eccezionale aumento dei flussi migratori in ingresso sul territorio nazionale e all'assegnazione di un considerevole numero di migranti sul territorio da essa gestito;
- con nota Prot. 82241 del 02/10/2023, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, a seguito di esito negativo della procedura di alienazione mediante asta pubblica della quale l'immobile in parola formava oggetto, ha chiesto conferma alla Prefettura riguardo il persistere dell'esigenza di impiegare l'appartamento di Via Giacomo Leopardi n. 2 per gli usi precedentemente richiesti;
- la Prefettura di Vicenza, con nota Prot. n. 83964 del 06/10/2023, ha confermato la necessità di utilizzare l'immobile in parola, rappresentando, altresì, che in data 29/09/2023 era stato siglato un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Comune di Santorso, mediante il quale quest'ultimo veniva istituito quale capofila di una rete di comuni dell'Alto Vicentino, tra i quali il Comune di Malo, e gestore del servizio di accoglienza sul medesimo territorio;
- successivamente a tale comunicazione, il Comune di Santorso e l'ULSS 7 Pedemontana, anche a seguito di scambio di corrispondenza per vie brevi, hanno condiviso uno schema di contratto di comodato, a titolo gratuito, della durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti, per regolamentare l'utilizzo dei locali in questione;

Dato atto che lo schema di contratto, come concordato tra le Parti, è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- individuazione dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 nel Comune di Malo, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
- durata del contratto: anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
- l'immobile è destinato a progetti di accoglienza ed integrazione di migranti, in particolare nuclei familiari;
- è ammesso il sub comodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza ed integrazione selezionati dal Comune di Santorso;

- oneri a carico del Comodatario: le spese relative ai lavori necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere; le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione; le riparazioni dovute al non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti; l'intestazione di tutte le utenze, nonché delle relative spese; le spese per le connessioni internet e telefoniche; le spese per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dell'immobile sito nel comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, da destinare a progetti sociali di accoglienza e integrazione migranti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo dell'immobile sito nel comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, da destinare a progetti sociali di accoglienza e integrazione migranti, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione dell'immobile sito in Via Giacomo Leopardi n. 2 nel Comune di Malo, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 336, subalterno 3, categoria A/3, classe 2, e Foglio 4, mappale 336, subalterno 2, categoria C/6, classe 2, come evidenziato nella planimetria allegata al contratto;
 - durata del contratto: anni 1 (uno) decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga concordata per iscritto tra le parti;
 - l'immobile è destinato a progetti di accoglienza ed integrazione di migranti, in particolare nuclei familiari;
 - è ammesso il sub comodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza ed integrazione selezionati dal Comune di Santorso;
 - oneri a carico del Comodatario: le spese relative ai lavori necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere; le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione; le riparazioni dovute al non corretto utilizzo dei locali e delle loro componenti; l'intestazione di tutte le utenze, nonché delle relative spese; le spese per le connessioni internet e telefoniche; le spese per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici.
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

	ULSS 7 PEDEMONTANA	
	di Rep.	
	COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO	
	DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ULSS 7 – PEDEMONTANA	
	SITO IN VIA GIACOMO LEOPARDI N. 2 A MALO, DA DESTINARE A	
	PROGETTI SOCIALI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE MIGRANTI	
	FRA	
	- l' Azienda ULSS 7 - Pedemontana , con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei	
	Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata	
	dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV), il 4 maggio 1967,	
	domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del	
	Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per	
	comodità espositiva viene denominata anche semplicemente “Comodante” .	
	E	
	- il Comune di SANTORSO , in persona del Sig. Sindaco Franco BALZI, delegato	
	dai Comuni di Breganze, Caltrano, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentino, Lugo di Vi-	
	cenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Piovene	
	Rocchette, San Vito di Leguzzano, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebeldi-	
	cino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano (nel	
	prosiegua, la “Rete Altovicentino”), che di seguito per comodità espositiva viene	
	denominato anche semplicemente “Comodatario” ;	
	Ritenuto che:	
	- l'accoglienza e l'integrazione di migranti riguarda tutto il territorio provinciale	
	vicentino ed è necessario governare il fenomeno in un'ottica di sussidiarietà tra	
	Comuni e di sinergia con la Prefettura di Vicenza e il Ministero dell'Interno;	
		1

	solo una strategia di accoglienza diffusa nei territori locali – come già da tempo	
	avviene positivamente in altre regioni/province italiane e nello stesso territorio	
	dell'Alto Vicentino – permette un’adeguata accoglienza delle persone rispetto alla	
	macro-accoglienza, fortemente impattante a livello sociale;	
	VISTO l’articolo 15 l. n. 241/1990, il quale prevede la possibilità di concludere	
	accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in	
	collaborazione di attività di interesse comune;	
	Vista la nota n. 64142 del 27/07/2023 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoria-	
	le del Governo di Vicenza, ha richiesto la disponibilità dell’immobile sito presso il	
	Comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2;	
	Viste:	
	- la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____ / ____ / _____, con la quale è stato	
	approvato lo schema del presente contratto di comodato;	
	- la deliberazione n. _____ in data ____ / ____ / _____, con la quale l’Azienda Sanitaria	
	U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, ente proprietario della suddetta struttura, ha approvato	
	lo schema del presente contratto, decidendo di concedere in comodato al Comune di	
	Santorso - Capofila Rete Accoglienza Emergenziale Altovicentino il citato stabile	
	sito in Malo (VI) – Via Giacomo Leopardi n. 2, da adibire ad accoglienza di cittadini	
	stranieri con decorrenza dalla data di consegna dei locali;	
	Tutto ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante del presente atto, le parti	
	come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1) PREMESSE	
	1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente	
	contratto.	
	Art. 2) OGGETTO E FINALITA’	

1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come sopra rappresentato accetta, il diritto d'uso a titolo gratuito dell'immobile sito presso il Comune di Malo in Via Giacomo Leopardi n. 2, catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Malo, Fg. 4, Mappale 336, Sub. 3, meglio evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) L'immobile viene concesso al Comodatario con il fine di destinarlo ad uso per progetti di accoglienza e integrazione di migranti in particolare nuclei familiari, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per tale attività.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile previo accordo scritto tra le parti.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In

ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

3) All'atto dell'occupazione verrà redatto un verbale di consistenza e consegna dell'immobile, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Ciascuna parte può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del comodato, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del comodato, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza

2) Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia dell'immobile oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nell'immobile e conseguente alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dell'immobile concesso in comodato e dovrà mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dell'immobile.

3) Il Comodatario si impegna a fare stipulare all'Ente gestore affidatario del servizio/progetto di accoglienza presso l'immobile in argomento apposita assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) L'immobile viene dato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2) I lavori edilizi richiesti per l'attività da svolgere all'interno dell'immobile devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

3) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che il Comodatario possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate.

4) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, fatto salvo eventuali modifiche autorizzate dal Comodante ai

sensi dei punti che precedono.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

1) Sono a carico del Comodatario, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) tutti i lavori, sia di carattere ordinario che straordinario, che si rendessero necessari per adeguare l'immobile al tipo di attività da svolgere;

b) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione;

c) tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria;

d) l'intestazione di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti urbani), nonché tutte le relative spese;

e) le spese per le connessioni internet e telefoniche;

f) le spese eventuali per l'installazione e l'attivazione di dispositivi elettronici o informatici;

g) tutte le incombenze e le spese relative alla pulizia dei locali;

h) tutte le incombenze e le spese relative alla manutenzione del verde.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

Sono a carico del Comodante le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria non connessa all'attività ed alle esigenze del Comodatario.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comoda-

tario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art. 15) CESSIONE E SUBCOMODATO

1) Il godimento dell'immobile può essere ceduto esclusivamente a favore dei cittadini migranti beneficiari dei progetti sociali di accoglienza e integrazione in capo al Comune di Santorso;

2) E' ammesso il subcomodato a favore degli enti gestori dei progetti di accoglienza e integrazione migranti selezionati dal Comune di Santorso i quali subentrano al Comodante negli oneri e spese indicati all'art. 11.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodatario con spese a carico del Comodatario.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la propria sede legale, il Comodatario presso la sua sede sita in

Piazza Aldo Moro n. 8 a Santorso (VI);

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

Carlo Bramezza - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Comodatario

COMUNE DI SANTORSO

Franco Balzi - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)



(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

10 metr

Firma: _____

**MINISTERO DELLE FINANZE**

Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

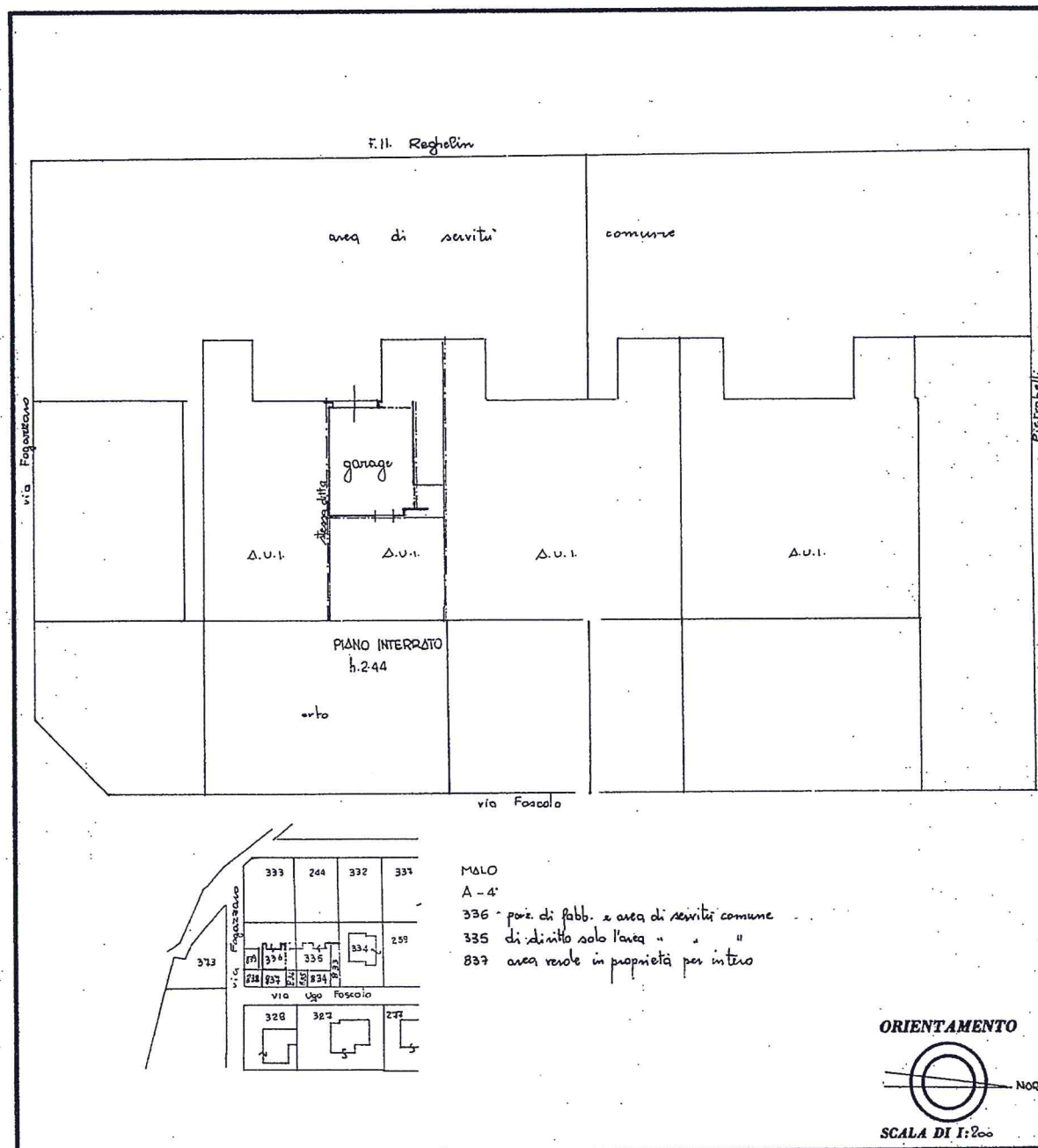
 DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di MALO Via UGO FOSCOLO

Ditta POZZER PIETRO NATO A MONTE DI MALO IL 4 FEBBRAIO 1932

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di VICENZA Scheda N.° 1 a



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA

PROT. N.º 326

Compilata dal Geometra
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Gio Battla Meneguzzo

Iscritto all'Albo dei Geometri

della Provincia di Vicenza

4414 1 1 0

 J. J. Miller

CARTOLERIA TECNICA MARANGONI - VICENZA E BOLOGNA